



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Pozzallo**

Viale Medaglie d'oro di lunga navigazione snc – Pozzallo (RG)

Sito web: [www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo)- e-mail: [cppozzallo@mit.gov.it](mailto:cppozzallo@mit.gov.it) – Pec: [cp-pozzallo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-pozzallo@pec.mit.gov.it)

**ORDINANZA**

**APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’USO DEI NATANTI DA DIPORTO NELL’AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZALLO”**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo:

- VISTA:** la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972”;
- VISTI:** gli articoli 16, 17, 68 del Codice della Navigazione nonché l’ articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTO:** l’art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 “Codice della Nautica da diporto e attuazione della Direttiva 2003/44/CE a norma dell’art. 6 della Legge 08 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO:** il Decreto 29/07/2008, n. 146, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171” (Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto);
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 01 settembre 2021 recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTA:** l’Ordinanza n. 21/2103 del 16 Giugno 2013 “Regolamento per attività subacquee ludico – diportistiche”
- VISTA:** l’Ordinanza n. 33/2021 del 17 Giugno 2021 recante la disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto;
- VISTA:** la nota prot. n. 12327 del 09.06.2022 con cui è stata trasmessa la bozza di Ordinanza agli operatori locali;
- RITENUTO:** necessario dover aggiornare le disposizioni contenute nelle Ordinanze sopra citate, con particolare riferimento alla disciplina e alla definizione della materia riguardante la locazione, il noleggio e l’utilizzo dei natanti per appoggio alle immersioni effettuate a scopo sportivo/ricreativo, per finalità di sicurezza della navigazione e delle operazioni in genere

**ORDINA**

**Articolo 1**

*Approvazione Regolamento*

È approvato e reso esecutivo il “Regolamento di disciplina dell’uso dei natanti da diporto nell’ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo” allegato alla presente Ordinanza.

**Articolo 2**  
*Entrata in vigore*

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate l'Ordinanza n.21/2013 del 16 Giugno 2013, n. 33/2021 del 17 Giugno 2021 e tutte le norme precedentemente emanate che risultino in contrasto con il presente provvedimento.

**Articolo 3**  
*Disposizioni finali e sanzioni*

I contravventori alle norme contenute nell'allegato Regolamento saranno puniti a termine di legge. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: [www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo](http://www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo), alla voce "Ordinanze";

Pozzallo, lì (vedi stringa in alto in prima pagina)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
Capitano di Fregata (CP) Donato ZITO  
documento elettronico firmato digitalmente  
(D.lgs n°82 del 07/03/2005)



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

**CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA  
POZZALLO**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO  
DEI NATANTI DA DIPORTO NELL'AMBITO  
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI  
POZZALLO**



## Sommario

AGGIORNAMENTI E VARIANTI .....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1- Ambito di applicazione .....	5
Art. 2 - Definizioni .....	5
Art. 3 - Norme generali di sicurezza .....	9
Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto .....	10
Art. 5 – Divieti e limiti per piccoli natanti e mezzi utilizzati per attività sportive .....	12
Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti .....	12
Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti .....	13
CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE .....	15
Art. 8 - Ambito di applicazione .....	15
Art. 9 - Comunicazione di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali .....	15
Art. 10 - Documentazione da allegare alla Comunicazione .....	16
Art. 11 - Contratto .....	17
Art. 12 - Registro .....	17
Art. 13 - Obblighi generali e comuni alla locazione ed al noleggio .....	18
Art. 14 - Obblighi specifici per la locazione dei natanti da diporto .....	20
Art. 15 - Obblighi per il noleggio dei natanti da diporto .....	21
Art. 16 - Obblighi specifici per la locazione dei “piccoli natanti” .....	22
CAPO III – “PICCOLI NATANTI” .....	25
Art. 17 - Condizioni per l'utilizzo di “piccoli natanti” .....	25
CAPO IV – ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI .....	26
Art. 18 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua .....	26
Art. 19 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike .....	27
CAPO V – NORME PER L'ESERCIZIO DI “SCI NAUTICO”, PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI .....	28
Art. 20 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico .....	28
Art. 21 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale .....	29
Art. 22 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti .....	31
CAPO VI – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF) E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI .....	33
Art. 23 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf .....	33
Art. 24 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf .....	34



Art. 25 - Condizioni per l'utilizzo del surf .....	35
Art. 26 - Condizioni per l'utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil).....	36
Art. 27 - Condizioni per l'utilizzo del SUP .....	37
<b>CAPO VII – PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING .....</b>	<b>39</b>
Art. 28 – Condizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (sea scooter, scubajet).....	39
Art. 29 – Condizioni per di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (seabob).....	40
Art. 30 – Condizioni per l'utilizzo di mezzi per lo snorkeling trainato (ray board, seafly, sub-wing o surferboard) .....	42
<b>CAPO VIII – JETLEV FLYER, FLYBOARD, JETOVATOR E MEZZI SIMILARI.....</b>	<b>43</b>
Art. 31 - Condizioni per l'utilizzo di jetlev flyer/flyboard/jetovator .....	43
<b>CAPO IX – INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE.....</b>	<b>45</b>
Art. 32 - Prescrizioni generali.....	45
<b>CAPO X – NORME PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE .....</b>	<b>46</b>
Art. 33 - Prescrizioni generali.....	46
Art. 34 – Comunicazione di inizio attività .....	48
Art. 35 – Documentazione da allegare alla Comunicazione .....	49
Art. 36 – Registro .....	49
Art. 37 – Disposizioni particolari in caso di utilizzo di unità in appoggio alle immersioni subacquee .	50
Art. 38 - Disposizioni particolari per i centri di immersione e di formazione e addestramento.....	52
Art. 39 - Disposizioni particolari per le immersioni subacquee guidate .....	54
Art. 40 - Disposizioni particolari per le immersioni subacquee didattiche.....	54
Art. 41- Disposizioni particolari per il servizio di supporto tecnico – logistico in appoggio di superficie .....	55
Art. 42 – Pesca subacquea sportiva.....	56

## ALLEGATI

ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE DI INZIO ATTIVITÀ
ALLEGATO 2 – ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO
ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI UNITÀ DEDICATA AL SALVATAGGIO
ALLEGATO 4 – REGISTRO LOCAZIONE
ALLEGATO 5 – REGISTRO NOLEGGIO
ALLEGATO 6 – REGISTRO LOCAZIONE PICCOLI NATANTI
ALLEGATO 7 – TARGHETTA NATANTE
ALLEGATO 8 – ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE
ALLEGATO 9 – REGISTRO PER IMMERSIONI SUBACQUEE



## AGGIORNAMENTI E VARIANTI

ORDINANZA			
NUMERO	DATA	ARGOMENTO	ARTICOLI MODIFICATI



## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione delle unità da diporto e le attività connesse nell'ambito delle acque del Compartimento Marittimo di Pozzallo.

Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27 del D.lgs.171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, il presente Regolamento disciplina in particolare:

1. la navigazione da diporto in genere **(CAPO I)**;
2. l'utilizzo dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio **(CAPO II)**;
3. la navigazione, la sicurezza e le modalità di utilizzo di
  - a. "piccoli natanti", quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere natanti a remi o a pedali **(CAPO III)**;
  - b. moto d'acqua e mezzi simili **(CAPO IV)**;
  - c. sci nautico e mezzi simili (esempio wakeskate, wakeboard), paracadutismo ascensionale e traino di galleggianti (esempio banana boat) **(CAPO V)**;
  - d. tavole a vela (windsurf), aquilone (kitesurf), sospinte dal moto ondoso (surf), a motore elettrico (e-foil ed e-board), a remi (SUP - stand up paddle) e mezzi simili **(CAPO VI)**;
  - e. attività sportivo-nautica per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling con acquascooter subacquei, seabob, ray board, snorkeling trainato e mezzi simili **(CAPO VII)**
  - f. attività sportivo – nautica denominata "jetlev flyer", "flyboard", "jetovator" e mezzi simili **(CAPO VIII)**;
  - g. natanti utilizzati per scuole di vela e scuole di tavola a vela **(CAPO IX)**
4. l'esercizio di attività subacquee in genere effettuate a scopo turistico-ricreativo **(CAPO X)**.

Le norme del presente Regolamento si conformano a quanto stabilito dal Codice della nautica da diporto e dal relativo Regolamento di attuazione e in via generale ai principi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

Le persone che utilizzano i mezzi di cui al presente Regolamento, sia ai fini di lucro che non, dovranno osservare le condizioni ivi riportate e saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l'Autorità Marittima espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

### Art. 2 - Definizioni

Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **NAVIGAZIONE DA DIPORTO**: quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi, senza fine di lucro;
2. **UNITÀ DA DIPORTO**: ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;



3. **NATANTI DA DIPORTO:** qualsiasi unità da diporto a remi ed ogni altra unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666, con esclusione delle moto d'acqua;
4. **UNITÀ UTILIZZATA A FINI COMMERCIALI:** ogni nave di cui all'art. 3 della L. 172/2003 e ogni unità che:
  - a. è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
  - b. è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  - c. è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  - d. è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
  - e. è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005;
  - f. è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio;
5. **DISTANZA E VELOCITÀ MINIMA DI SICUREZZA:** si intende quella distanza/velocità che consente al conduttore dell'unità da diporto di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare e comunque ogni incidente, danni a cose o persone o comunque ogni situazione di pericolo e di manovrare prontamente;
6. **OPERATORE COMMERCIALE:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività oggetto del presente Regolamento;
7. **LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
8. **NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
9. **NOLEGGIO OCCASIONALE:** l'attività di cui articolo 49 bis del Decreto Legislativo.18/07/2005, nr. 171, come integrato dalla Legge 24 marzo 2012 nr.27;
10. **DOTAZIONI DI SICUREZZA:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
11. **STAGIONE BALNEARE:** periodo di tempo determinato dalla Regione Siciliana che, al momento dell'emanazione del presente provvedimento, è compreso tra il 1 Maggio e il 31 Ottobre;
12. **PICCOLI NATANTI:** i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del Codice della nautica da diporto quali: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, natanti a vela con





- superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, tavole autopropulse e tavole non autopropulse e similari;
13. **ORARIO DIURNO:** periodo decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto;
  14. **COSTA:** litorale marino di qualsiasi natura (roccioso, sabbioso, etc.);
  15. **COSTA A PICCO:** costa rocciosa alta, a strapiombo sul mare, non dotata di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici;
  16. **DISTANZA DALLA COSTA:** distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione;
  17. **ACQUA SCOOTER/MOTO D'ACQUA/JET SKI:** un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
  18. **SCI NAUTICO:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata da D.M. 21/01/1960 modificato da D.M. 15.07.1974;
  19. **PARACADUTISMO ASCENSIONALE:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
  20. **TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI O SIMILARI:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
  21. **TAVOLA A VELA (WINDSURF):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile montato su un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
  22. **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
  23. **TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
  24. **FOIL:** pinna lunga e idrodinamica con le ali che viene fissata sotto alla tavola;
  25. **E-FOIL:** tavola da surf dotata di appendici foil che consentono di innalzarsi sul livello dell'acqua e un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico, a batteria, per navigare fino a 48 km/h, attivato da un telecomando palmare senza fili;
  26. **E-BOARD:** tavola da surf ad idrogetto con motore elettrico controllato da un nastro sterzo (che svolge anche la farfalla dell'acceleratore) attaccato alla prua della tavola per navigare fino a 50 km / h



27. **TAVOLA A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE):** è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
28. **ACQUASCOOTER SUBACQUEO/SEA SCOOTER:** qualsiasi propulsore acquatico ad elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti: velocità da 3 a 5 km/h; profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri; autonomia di circa 2 ore;
29. **SEABOB:** apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione - di una persona in qualità di conduttore;
30. **“RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFLY”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell'effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l'avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso;
31. **JETLEV FLYER:** dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e di un apparato jet, costituito da ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
32. **FLYBOARD:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto installati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegati ad una moto d'acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer;
33. **SCUOLA DI VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
34. **SCUOLA DI TAVOLA A VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione alla condotta di natanti con deriva mobile, tavole a vela tipo “windsurf” e/o “kitesurf”;
35. **APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.
36. **BREVETTO SUBACQUEO:** un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta;
37. **CENTRO DI IMMERSIONE:** quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel settore sportivo o ricreativo subacqueo, offrendo, sotto la propria responsabilità, sia a terzi che ai propri associati già in possesso di brevetto, servizi



di immersione per il turismo, anche attraverso il solo supporto logistico all'attività subacquea.

38. **CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO:** quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel campo della formazione subacquea sportiva o ricreativa, offrendo, sotto la propria responsabilità, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il conseguimento di brevetti; esso è comunque equiparato al Centro di immersione allorquando eroghi a terzi la prestazione con una propria Guida subacquea ovvero renda disponibile il solo servizio di supporto tecnico-logistico di superficie durante l'immersione svolta da privati per proprio conto;
39. **IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO:** l'insieme delle attività sportive e ricreative, svolte in mare con autorespiratore, con o senza supporto di unità navali, in quanto:
- a. organizzate o eseguite dai Centri di immersione per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (c.d. immersioni guidate);
  - b. organizzate o eseguite dai Centri di formazione ed addestramento subacqueo per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetti (c.d. immersioni didattiche);
  - c. effettuate liberamente in forma privata per proprio conto da subacquei, con o senza il supporto logistico di un Centro di immersione;
40. **OPERATORE DI ASSISTENZA SUBACQUEA:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
41. **ISTRUTTORE SUBACQUEO:** chiunque, in possesso di un corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è abilitato ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
42. **GUIDA SUBACQUEA:** chiunque, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, sotto la propria responsabilità civile e penale, è autorizzato ad organizzare e condurre, a scopo turistico e ricreativo, immersioni guidate di singole persone o gruppi di esse in possesso di brevetto subacqueo.

### Art. 3 - Norme generali di sicurezza

Salvo quanto previsto da specifica previsione normativa, dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Pozzallo e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Pozzallo e/o salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, i conduttori delle unità da diporto e chi intendono praticare le attività ludico-sportive richiamate nel precedente articolo 1 devono, prima di iniziare la navigazione o l'attività sportiva, accertare tutte le condizioni generali di sicurezza tra le quali:



- a) possedere, qualora dovuta, la patente nautica, in regolare corso di validità, prevista dalla normativa in vigore in materia di diporto nautico;
- b) verificare che i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove prevista, e che siano tenuti a bordo in originale o copia conforme;
- c) verificare che le condizioni meteo marine previste siano favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
- d) verificare la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione;
- e) verificare la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza, mezzi di salvataggio e segnali di soccorso idonei ed efficienti in base alla distanza dalla costa nonché all'effettiva navigazione che si intende effettuare;
- f) verificare che il numero di persone trasportate sia in regola con quanto previsto dalla normativa in vigore;
- g) verificare che la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
- h) tenere prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e soccorso in mare.

Prima della partenza dovranno altresì verificare:

- a) l'assenza di acqua in sentina;
- b) per le sole unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
- c) le condizioni meteorologiche, tramite emittenti televisivi, internet, radio VHF/Fm ch 68

Al fine di scongiurare e prevenire pericoli e/o costituire impedimento al sicuro svolgimento delle attività sportive dovrà essere valutata l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, nonché informare terze persone circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario previsto di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.

#### **Art. 4 – Divieti e limiti per unità da diporto**

Ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della nautica da diporto e nel Regolamento di attuazione nonché dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Pozzallo e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Pozzallo, alle unità da diporto, compresi i piccoli natanti, salvo diversa specifica previsione, **è fatto divieto** di:

- a) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso del porto di Pozzallo e nel raggio di 200 metri da tutti i restanti porti e approdi turistici del Circondario marittimo di Pozzallo;
- b) avvicinarsi e sostare a meno di 300 metri dalle navi mercantili o militari anche ancorate alla fonda;
- c) navigare, ancorare, sostare, pescare ed effettuare qualunque tipo di attività all'interno delle zone di ancoraggio navi presenti nella rada di Pozzallo, meglio evidenziate nella carta nautica n. 268 edita dall'Istituto Idrografico della Marina;



- d) navigare e sostare nel tratto di mare prioritariamente destinato alla balneazione, ai sensi della vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- e) avvicinarsi a meno di 50 metri da boe, gavitelli o altri segnali galleggianti, delimitanti corsie e acque riservate alla balneazione;
- f) navigare in ogni zona interdetta alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, con qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato dall'Amministrazione competente;
- g) navigare nei tratti di mare antistanti scogliere, spiagge o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
- h) navigare, ancorare, sostare a meno di 200 metri dagli impianti fissi di acquacoltura e miticoltura e dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;
- i) avvicinarsi e mantenersi ad una distanza inferiore a 100 metri dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di liberi nuotatori o subacquei in immersione nonché dai segnalamenti marittimi;
- j) gareggiare in velocità con altre unità;
- k) navigare nella fascia riservata alla balneazione così come definita dall'Ordinanza di Sicurezza balneare in vigore. Il limite esterno di tali acque dovrà essere raggiunto navigando perpendicolarmente alla costa, alla velocità minima consentita;
- l) avvicinarsi a meno di 500 metri dalle piattaforme di perforazione;
- m) avvicinarsi a meno di 1000 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
- n) ormeggiarsi ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) o, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;

I conduttori che sostano/navigano/ormeggiano/ancorano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

La navigazione deve essere svolta effettuando accostate meno repentine possibili per non creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra, evitando evoluzioni inutili, spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in transito. Deve altresì essere sempre condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare e, in nessun caso, devono essere disattesi i contenuti della Convenzione di Londra del 20/10/72 recante il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico, di rimorchio di "banana boat", di paracaduti e similari conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.



### Art. 5 – Divieti e limiti per piccoli natanti

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, è inoltre vietato per coloro che utilizzano i “piccoli natanti”:

- a) navigare in orario notturno ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
- b) navigare all'interno dei porti del Compartimento Marittimo di Pozzallo
- c) navigare ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi se non per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio e/o gli impianti di distribuzione carburante;
- d) lasciare i natanti/dispositivi incustoditi, su spiagge o aree demaniali marittime;
- e) svolgere contemporaneamente altre attività, come ad esempio la pesca etc.;
- f) navigare in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
- g) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le persone che praticino le tavole a vela o aquilone, le unità svolgenti attività di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere;
- h) effettuare l'attività in prossimità di bagnati o altre unità a distanza tale da creare rischi di collisione;

I limiti territoriali per l'utilizzo dei “piccoli natanti” sono quelli previsti dall' articolo 27 comma 3 lettera c) del Decreto Legislativo 171 del 2005 (distanza non superiore ad un miglio dalla costa), unitamente a quanto disposto dall'articolo 56 del DM 146/08 (“distanza dall'unità madre”).

### Art. 6 - Norme di comportamento all'interno dei porti

Le unità da diporto in entrata e in uscita dai porti devono navigare con velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque non superiore a 5 nodi, mantenendo la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura ed evitando di intralciare le manovre delle navi mercantili e/o militari alle quali devono sempre dare la precedenza.

Ferme restando le disposizioni contenute nei Regolamenti portuali, salvo diversa specifica previsione, alle unità da diporto **è fatto divieto** di:

- a) navigare a vela, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone comunicazione preventiva alla Capitaneria di porto di Pozzallo. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore;
- b) ormeggiarsi presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
- c) ostruire in qualunque modo l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e il varo delle unità L'alaggio e il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree non in concessione deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite Ordinanze.



- d) l'utilizzo, per l'ormeggio, di banchine, pontili boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione da parte dell'Amministrazione competente.
- e) lasciare le unità da diporto all'ormeggio nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Pozzallo senza custode. La guardiania dell'unità può essere effettuata da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità da diporto ovvero da dipendenti dei gestori delle aree in concessione capaci di fronteggiare qualsiasi emergenza.
- f) dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse, dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Pozzallo.

#### **Art. 7 - Navigazione da diporto durante la stagione balneare - Divieti e limiti**

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, **durante la stagione balneare**, come individuata con provvedimento della Regione Siciliana, **la zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti dal competente Servizio Regionale.**

Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa ed a 150 metri dalle coste a picco.

Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocaimento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

Lo sci nautico e il paracadutismo ascensionale deve essere effettuato oltre 500 mt. dalla costa.

L'impiego delle moto d'acqua e natanti similari è consentito, solo in orario diurno, in condizioni meteomarine assicurate e a distanza superiore a 500 metri dalla costa e inferiore ad un miglio.

I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano/navigano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

Le unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione e negli orari di balneazione, devono utilizzare esclusivamente i corridoi di atterraggio. preventivamente autorizzati e disciplinati dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare, con andatura tale da mantenere lo scafo in dislocaimento, assicurando il controllo del mezzo e velocità comunque non superiore a 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di atterraggio che di partenza, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i natanti che precedono

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:

- a) le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n.



470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;

- b) i piccoli natanti senza propulsione meccanica denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e SUP

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene comunque con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti.





## CAPO II – NORME PER LA LOCAZIONE E NOLEGGIO DI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

### Art. 8 - Ambito di applicazione

L'utilizzo di natanti da diporto o di moto d'acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, è disciplinata dal D.M. 01 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal presente Capo. Per la locazione dei cosiddetti "piccoli natanti", come definiti dall'articolo 2, valgono le disposizioni di cui al successivo Capo III.

È fatto obbligo alle persone fisiche e/o giuridiche che vogliano esercitare attività di locazione e/o noleggio di natanti per finalità turistico/ricreative, senza occupazione stabile di demanio marittimo, ai soli fini marittimi, di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo licenza od iscrizione in albi e/o registri di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività posta in essere.

Gli operatori commerciali sono direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e consegnano ovvero mettono a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate in corso di validità, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate.

### Art. 9 - Comunicazione di locazione e/o noleggio di natanti da diporto per fini ricreativi e per gli usi turistici locali

Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, devono presentare alla Capitaneria di porto di Pozzallo una "Comunicazione di inizio attività" (in duplice copia come **ALLEGATO 1**), resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente.

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al successivo articolo.

A seguito della verifica della documentazione, allegata ed eventualmente integrata su richiesta di questa Autorità Marittima, l'ufficio ricevente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione, comunicherà al richiedente (via pec) gli estremi dell'iscrizione nell'apposito registro tenuto da questa Capitaneria.

Gli operatori che presentano la comunicazione di cui al presente articolo, sono esonerati dalla presentazione della S.C.I.A. per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorità ove è stata presentata, deve essere conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti necessari per la



navigazione e la polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di comunicare a questa autorità marittima, entro quindici giorni, ogni variazione di uno degli elementi nella dichiarazione o dell'elenco delle unità indicate nella comunicazione, indicando le variazioni intervenute e allegando la documentazione tecnica. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività. È fatta eccezione per la lista dei nominativi dei conduttori di cui alla lett. c) dell'articolo 10 della presente Ordinanza la cui variazione dovrà essere comunicata, anche via e-mail, entro 48 ore.

### **Art. 10 - Documentazione da allegare alla Comunicazione**

La comunicazione di cui al precedente articolo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
- b) copia di un documento di identità, in regolare corso di validità, del titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente;
- c) in caso di noleggio, la lista dei nominativi dei conduttori impiegati con gli estremi della patente nautica in possesso (numero, ente e data di rilascio).
- d) elenco dei natanti da diporto utilizzati, distinti per numero progressivo, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), accompagnato da fotografia a colori descrittiva di ogni singolo natante (come da **ALLEGATO 2**);
- e) dichiarazione di unità dedicata al salvataggio nei casi previsti (come da **ALLEGATO 3**);
- a) indicazione del tratto di costa ovvero del porto di abituale stazionamento ovvero di esercizio dell'attività;
- b) copia dell'eventuale concessione demaniale marittima rilasciata al dichiarante per l'esercizio dell'attività di locazione ovvero di noleggio di natanti da diporto, in area demaniale marittima, ovvero copia dei contratti di ormeggio e/o dichiarazione attestante il luogo di stazionamento dei natanti quando non in servizio e in attesa di essere locati/noleggiati nonché, se si trovino in secco, le modalità di varo e alaggio;
- c) copia della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore per ogni singola unità da locare o da noleggiare;
- d) copia del certificato di omologazione e o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- e) copia licenza di esercizio RTF per ogni natante (nel caso di navigazione oltre le sei miglia ovvero in caso di noleggio) e del certificato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF;
- f) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare, come previsto dall'art. 82 del DM 146/2008. Tale certificato non va presentato nel caso di esercizio di sola attività di locazione. L'adempimento in questione non è richiesto per le unità



a remi/pedali. Inoltre, per ogni singolo, natante dovrà essere allegato l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni imbarcate di cui all'art. 88 all. XI;

- g) copia, per ogni singolo natante, della polizza di assicurazione obbligatoria relative alle unità da locare o da noleggiare estesa sia a garanzia del locatore ovvero del noleggiatore e di tutte le persone imbarcate (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) sia alla responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui alla presente Ordinanza ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività e procede alla cancellazione dal registro.

### Art. 11 - Contratto

Ad eccezione dei piccoli natanti di cui al Capo III, il contratto per le attività di noleggio/locazione dovrà avere forma scritta e dovrà essere tenuto obbligatoriamente a bordo in originale o copia conforme, in modo che sia consentito ogni controllo dagli Organi di Polizia preposti. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo.

In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

- a) la tipologia della prestazione con anche l'indicazione della data/durata dello stesso, della navigazione pattuita (per il solo noleggio), delle parti contraenti e del prezzo della locazione/noleggio;
- b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
- c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
- d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore e delle persone imbarcate;
- e) in caso di locazione, l'indicazione della responsabilità in capo al locatario dell'esercizio della navigazione e della sicurezza di tutte le persone trasportate, ancorché partecipanti alla manovra nonché gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

Il titolo contrattuale o il documento fiscale dovranno, inoltre, essere numerati progressivamente

### Art. 12 - Registro

Le persone fisiche e/o giuridiche che intendano esercitare l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto devono altresì munirsi di appositi registri (come da **ALLEGATO 4 e 5**) con le pagine preventivamente numerate e paraffate, sul quale, precedentemente all'uscita, dovranno essere annotate le seguenti informazioni:

- a) estremi del mezzo nautico locato/noleggiato;
- b) data e ora di consegna e restituzione dell'unità;
- c) ora di partenza;
- d) estremi del contratto stipulato;



- e) complete generalità dei soggetti (locatario/noleggiatore/conduuttore) a cui viene affidato il natante in locazione/noleggio, con il recapito sia di residenza che il domicilio in loco, se diverso dal precedente, nonché il recapito telefonico ed ogni eventuale indicazione utile ad una loro successiva rintracciabilità (es. hotel, campeggio, etc.);
- f) corrispettivo pagato per il noleggio/locazione; numero di telefono cellulare del noleggiante/locatario;
- g) estremi della patente nautica che abiliti il conduuttore, o chi per esso, al comando dell'unità, se prescritta;
- h) nome del dipendente della ditta adibito alla conduzione dell'unità noleggiata;
- i) numero totale dei passeggeri trasportati;
- j) la presenza di minori a bordo, con indicazione del numero (i dati anagrafici, qualora presenti, devono essere riportati sul contratto di locazione/noleggio da esibire immediatamente su richiesta delle Autorità preposte);
- k) zona di mare d'impiego dichiarato ed ora di rientro prevista (o.p.a. – orario previsto arrivo) ed effettiva;

Le predette annotazioni andranno apposte (ad esclusione, ovviamente, della data e ora della riconsegna/rientro), contestualmente alla decorrenza del contratto di cui all'articolo 11 della presente Ordinanza e alla consegna del natante in caso di locazione o al momento dell'imbarco della clientela in caso di noleggio.

Nel suddetto registro dovrà inoltre risultare, mediante apposizione della firma, che il conduuttore ha preso visione delle particolari norme di sicurezza alle quali è subordinato l'uso dei mezzi e dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari.

Tali registri dovranno essere vidimati da parte della Capitaneria di Porto di Pozzallo e tenuti presso il luogo ove si effettua l'attività. Ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, a cura del Centro ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

### **Art. 13 - Obblighi generali e comuni alla locazione ed al noleggio**

Ferme restando le disposizioni impartite dalla normativa in vigore, il locatore/noleggiatore nell'esercizio della propria attività è soggetto ai seguenti obblighi:

1. consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio che dovranno essere conformi a quanto stabilito nell'allegato V del D.M. 29.07.2008, n.146, e successive modifiche ed integrazioni e sostituiti in caso di malfunzionamento;
2. verificare la completezza e la regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previste dalla presente Ordinanza, nonché dalle vigenti norme in materia di diporto, in base alla navigazione da intraprendere;
3. provvedere alla consegna della copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché agli eventuali certificati di sicurezza e documenti di navigazione previsti, che dovranno essere esibiti ad ogni controllo da parte del personale degli Organi di Polizia preposti;
4. svolgere l'attività con mare e tempo favorevoli. Qualora le condizioni meteo siano tali da poter apportare situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, l'impresa non deve procedere alla locazione/noleggio dei natanti e,



- comunque, dovrà adoperarsi per favorire il veloce rientro delle unità se già in navigazione;
5. prima dell'inizio dell'utilizzo dei mezzi locati, dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa ai conduttori/noleggiatori/allievi al fine di far comprendere l'uso del mezzo nautico nonché i comandi/dispositivi dello stesso e far assimilare le principali nozioni di sicurezza;
  6. le unità dovranno essere contrassegnate da una targhetta identificativa con il nominativo dell'operatore commerciale (NOME DELLA DITTA) e il numero progressivo su due cifre del natante (di cui all' art. 10 comma 1 lett. d), seguito dalla lettera "L" (locazione) o "N" (noleggio) o entrambi, a seconda dell'attività che s'intende svolgere). Tale scritta deve essere apposta esternamente allo scafo su entrambi i lati, in modo da risultare chiaramente leggibile ad occhio nudo alla distanza di almeno cinquanta metri, nonché resistente agli agenti atmosferici e ripristinata in caso di deterioramento (esempio: Ditta ROSSI/01/L; Ditta ROSSI/02/N; etc.) (come da **ALLEGATO 7**);
  7. esporre al pubblico, presso la sede dell'attività o comunque nel luogo ove avviene materialmente la consegna del natante:
    - a) le condizioni generali del servizio erogato;
    - b) una tabella riportante il seguente contenuto:
      - la dicitura "Circondario Marittimo di Pozzallo" con il numero della presente ordinanza;
      - la denominazione identificativa dell'impresa corrispondente a quella riportata sui natanti da locare;
      - la dicitura "**NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO/LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO**";
    - c) i seguenti documenti che potranno, in alternativa, essere inseriti sulla propria pagina web se presente:
      - la presente Ordinanza, l'Ordinanza di "sicurezza balneare" nonché tutti i limiti di navigazione vigenti, ivi compresi quelli di velocità;
      - le tariffe applicate;
      - il bollettino Meteomar in corso di validità, la carta nautica della zona, gli avvisi ai naviganti e le ulteriori disposizioni particolari di polizia marittima in vigore nella zona ed in quelle limitrofe, sia di carattere permanente che transitorio;
  8. mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti indicati nella dichiarazione, dalla Capitaneria di porto di Pozzallo, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
  9. è fatto divieto di far decorrere l'obbligazione/efficacia del contratto di locazione/noleggio da un luogo diverso da quello di abituale stazionamento dei natanti da diporto. Per luogo di abituale stazionamento, che può identificarsi in una spiaggia, in un pontile galleggiante, ovvero in un ambito portuale per quelle unità ormeggiate su campi boe antistanti il porto, si intende quello dichiarato all'impresa nella documentazione esibita/da esibire alla Capitaneria di porto di



- Pozzallo e che, deve coincidere con il luogo indicato nella comunicazione di inizio attività ovvero nella concessione demaniale marittima in possesso;
10. qualora le località dove si intendono svolgere le attività di locazione/noleggio natanti da diporto a motore, disciplinate nella presente ordinanza, siano esterne ad un punto di approdo, è fatto obbligo alle società/ditte di predisporre appositi corridoi di lancio, previa concessione/autorizzazione della Regione Sicilia /Enti locali competenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente nel Circondario marittimo di Pozzallo;
  11. i natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione o in locazione con skipper e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico;
  12. il locatore/noleggiante deve prestare una tempestiva assistenza alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone a bordo e deve prontamente informare telefonicamente dell'intervento la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Pozzallo;
  13. il locatore/noleggiante deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio e di salvagente anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi. Qualora l'attività si protragga dopo il tramonto, il locatore/noleggiante dovrà dotare l'unità di cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.
  14. l'esercente l'attività si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone non in possesso dei previsti requisiti. Inoltre, lo stesso dovrà rifiutarsi di locare i natanti a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.

#### **Art. 14 - Obblighi specifici per la locazione dei natanti da diporto**

Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche

Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

È raccomandato che l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua dalle spiagge munisca i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.



Ferme restando le disposizioni impartite dalla normativa in vigore, dal presente Regolamento e dagli obblighi di carattere generale di cui al precedente art. 13, prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, il locatore nell'esercizio della propria attività è soggetto anche ai seguenti obblighi:

1. verificare che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
2. informare il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e consegnare i documenti di bordo in originale o copia autenticata nonché – in caso di natante munito di marcatura CE di conformità – il manuale del proprietario, anche in copia conforme, purché integrale e perfettamente leggibile;
3. illustrare al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso ed il posizionamento delle dotazioni di sicurezza, (se previsti, in ragione della navigazione da effettuare, illustrandone le caratteristiche, con particolare riguardo al numero di persone trasportabili) e dei segnali di soccorso, del sistema di ancoraggio nonché il quantitativo di carburante presente a bordo;
4. fornire sintetiche indicazioni del bollettino meteorologico del giorno, delle particolari prescrizioni dell'autorità marittima relativa alla zona di interesse, delle disposizioni che regolamentano la condotta dell'unità, gli abbordi in mare, di quelle contenute nella presente Ordinanza, nell'Ordinanza di sicurezza balneare, negli avvisi di carattere locale, ed in tutte le disposizioni inerenti limiti di navigazione, distanza dalla costa e di velocità in prossimità della costa, durante il transito nei porti e nelle aree soggette a particolare regolamentazione;
5. informare il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
6. accertarsi, facendone menzione nel registro, dell'effettivo possesso in capo al conduttore della patente nautica, qualora previsto. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'**ALLEGATO 8**.

L'attività informativa di cui al presente articolo dovrà avere riscontro agli atti del locatore su apposita documentazione sottoscritta dal locatore e dal locatario/conduttore ed acclusa in copia al contratto di locazione.

#### **Art. 15 - Obblighi per il noleggio dei natanti da diporto**

Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente. L'operatore commerciale deve consegnare tutti i documenti di bordo previsti in corso di validità e mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

Ferme restando le disposizioni impartite dalla normativa in vigore, dal presente Regolamento e dagli obblighi di carattere generale di cui al precedente art. 13, il noleggiatore nell'esercizio della propria attività è soggetto anche ai seguenti obblighi:



1. i natanti adibiti a noleggio dovranno essere condotti e comandati da soggetti in possesso di patente nautica e certificato limitato di operatore RTF per l'utilizzo del VHF obbligatorio di bordo nei casi previsti;
2. osservare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del conduttore e dell'eventuale equipaggio;
3. rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Decreto n° 146/2008, con particolare riferimento alle norme attinenti i certificati di sicurezza previsti da tenere a bordo;
4. nel caso in cui la navigazione avvenga in ore notturne, sarà cura del comando di bordo far indossare obbligatoriamente a tutti i soggetti imbarcati le previste cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica;
5. assicurarsi che il natante sia dotato dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del Codice - allegati V e X della sopra citata norma, per il trasporto fino a 12 passeggeri escluso l'equipaggio.
6. In ogni caso i natanti impiegati nel noleggio non possono navigare oltre le dodici miglia dalla costa.
7. l'equipaggio deve essere composto dal titolare e/o dipendenti della Società/Ditta autorizzata all'attività di noleggio con natanti da diporto. Al fine di consentire le attività di controllo, dovrà essere conservata, a bordo del natante copia conforme della documentazione da cui si evinca che l'equipaggio dell'unità noleggiata sia titolare e/o dipendente della Società/Ditta autorizzata (Copia estratto camera commercio, contratto di assunzione o comunicazione Unilav, etc.).

#### **Art. 16 - Obblighi specifici per la locazione dei "piccoli natanti"**

L'esercizio dell'attività di pubblica locazione di piccoli natanti a remi, jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati e tutti gli altri piccoli natanti consimili, destinati alla navigazione da diporto, deve essere effettuato con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. Il contratto di locazione può anche essere verbale, salvo l'obbligo di rilascio ed esibizione di ricevuta fiscale/fattura nella quale, devono essere chiaramente indicati:
  - il numero progressivo dell'unità locata;
  - il riferimento al numero progressivo di registrazione sul registro relativo all'attività di cui al successivo comma del presente articolo;
  - il nominativo dell'utilizzatore (locatario);
  - data e ora di inizio attività e ora concordata per il rientro
2. per la locazione, l'esercente l'attività deve tenere un registro semplificato conforme all'**ALLEGATO 6**, in cui riportare, obbligatoriamente, almeno i dati relativi al mezzo ceduto, alle generalità del conduttore, nonché eventuale recapito telefonico, oltre all'indicazione del numero totale delle persone imbarcate e la durata della locazione;
3. il registro deve essere prontamente esibito a semplice richiesta degli Organi di Polizia preposti;
4. il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nella presente Ordinanza; è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta





- reperibilità in caso di soccorso. Il predetto recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Capitaneria di porto di Pozzallo;
5. gli scafi dei natanti locati devono essere contrassegnati mediante numero progressivo nonché – quando possibile – con l'indicazione della ditta o ragione sociale (es. Ditta ROSSI/01);
  6. il locatore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore del conduttore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa;
  7. la capacità di carico dei natanti deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso;
  8. il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza il limite di cui all'art. 60 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, come riportato nella seguente tabella:

<b>LUNGHEZZA</b>	<b>N. PERSONE</b>
Unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50	3 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50	4 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;	5 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50	6 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50	7 persone
Unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50	9 persone

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quelle sopra indicate. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

9. la locazione può essere effettuata esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli sotto la completa responsabilità del locatore, che dovrà comunque valutare – prima di affidare i mezzi – le condizioni meteorologiche in atto, a seconda del tipo di unità locata e del grado di esperienza del cliente;
10. è responsabilità dell'esercente dell'attività di locazione segnalare tempestivamente la situazione di pericolo/divieto al conduttore/locatario sospendendo le medesime attività;
11. il locatore deve disporre e tenere approntata un'ideale unità di salvataggio, dotata di gaffa, ancorotto, salvagente anulare munito di sagola di lunghezza di almeno 12 mt. e cavo di rimorchio per interventi di emergenza, da utilizzare per il rientro dei piccoli natanti locati in caso di pericolo o di cambiamento meteorologico. Tale unità di salvataggio non è necessaria quando il locatore



- sia anche il titolare di uno stabilimento balneare al cui interno sia presente la postazione di locazione, in quanto già munito di unità per soccorso;
12. quando lo stato del mare, secondo il prudente apprezzamento del locatore è/diviene pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare;
  13. il locatore deve avvalersi di persona qualificata che posseda il brevetto di bagnino di salvataggio. Tale figura non è necessaria quando il locatore/noleggiatore si identifica con il titolare di uno stabilimento balneare;
  14. il locatore è ritenuto solidalmente responsabile, insieme al conduttore, per le violazioni alle presenti disposizioni, salvo diritto di rivalsa. Resta inteso che il locatore deve vigilare costantemente, personalmente o mediante dipendenti, sul rispetto dei limiti di navigazione vigenti nonché informare il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo, con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio;
  15. è fatto obbligo alle società/ditte che intendono svolgere le attività disciplinate nel presente articolo di munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza o iscrizione in albi/registri previsti dalle vigenti normative



## CAPO III – “PICCOLI NATANTI”

### Art. 17 - Condizioni per l'utilizzo di “piccoli natanti”

#### PICCOLI NATANTI



La conduzione dei piccoli natanti è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

**ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA**

#### CONDUZIONE

I piccoli natanti possono essere affidati, in orario diurno e con condizioni meteomarine favorevoli, esclusivamente a persone di età non inferiore a 14 (quattordici) anni fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi (art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo X)

#### DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Le persone imbarcate sui piccoli natanti dovranno, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio. I piccoli natanti, qualora si allontanino dalle acque riservate alla balneazione e fino a un miglio dalla costa, dovranno tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto.

## CAPO IV – ACQUASCOOTER, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

### Art. 18 - Condizioni per l'utilizzo di moto d'acqua

#### MOTO D'ACQUA



La conduzione delle moto d'acqua e mezzi simili (comprese c.d. jetski) è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 500 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA

#### CONDUZIONE

La conduzione delle moto d'acqua/acquascooter e mezzi simili è consentita in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli e, ai sensi dell'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano muniti di regolare patente nautica. Sui predetti mezzi può imbarcare il numero di persone, compreso il conduttore, nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione di conformità CE o nel certificato di omologazione, che dovrà essere presenti a bordo in originale od in copia autentica unitamente al documento abilitante.

#### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La moto d'acqua deve essere dotata delle dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento per la navigazione da diporto (D.M. n.146/2008), di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato in modo ben visibile ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*

#### DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate dovranno, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiabile, con imbottitura che ammortizzi gli impatti e rispetti le caratteristiche raccomandate dalla F.I.M.), una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. il conducente e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando, di assumere posizioni di guida e/o di trasporto non corrette;

2. è vietato trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale o il galleggiante gonfiabile (c.d. banana boat e simili)

### Art. 19 - Condizioni per l'utilizzo di e-bike

## E-BIKE



La conduzione delle e-bike è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

**ENTRO 1000 METRI DALLA COSTA**

## CONDUZIONE

L'utilizzo delle c.d. e bike acquatiche è permesso solo in ore diurne, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri) e a coloro che abbiano compiuto i 16 anni

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore della e-bike deve indossare un idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

È obbligatoria l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione del mezzo, conformemente alle disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore.



## CAPO V – NORME PER L'ESERCIZIO DI "SCI NAUTICO", PARACADUTISMO ASCENSIONALE E DI RIMORCHIO DEI GALLEGGIANTI E SIMILARI

### Art. 20 - Condizioni per l'esercizio dello sci nautico

#### SCI NAUTICO



La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto Ministeriale del 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

**OLTRE 500 METRI DALLA COSTA**

#### CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteo-marine favorevoli, ed il conduttore delle unità trainanti utilizzate per lo sci nautico dovrà avere compiuto almeno 18 anni ed in possesso di patente nautica a secondo del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, in regolare corso di validità e indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito a bordo da un'altra persona, maggiorenne, esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente riconosciuto. La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni.

#### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 26.01.1960 dal Regolamento di sicurezza (D.M. n° 146/2008) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di sistemi di aggancio e rimorchio idoneo, di un ampio specchio convesso retrovisore, di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore dichiarati idonei da un Organismo notificato, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un apparato radio VHF omologato anche portatile, di un salvagente anulare pronto all'uso nonché munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato D.M. 26.01.1960 e ss.mm.ii, valgono le seguenti disposizioni:

- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
- b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Lo sciatore e le persone imbarcate sull'unità trainante devono indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo omologato nonché un casco protettivo. È raccomandato che lo sciatore indossi un casco protettivo.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino e comunque almeno il doppio della sua lunghezza
2. la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità

### Art. 21 - Condizioni per l'esercizio del paracadutismo ascensionale

## PARACADUTISMO ASCENSIONALE



Al "paracadutismo ascensionale", si applica, in quanto attività assimilabile (in base alla Circolare n. 254, del 19.07.1989 dell'allora Ministero della Marina mercantile), la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974. L'utilizzo è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

**OLTRE 500 METRI DALLA COSTA**

## CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, ed il conduttore delle unità utilizzate per il paracadutismo ascensionale dovrà avere almeno 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente riconosciuto.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere dotata di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica dichiarato idoneo da un Organismo notificato e deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche di un idoneo



sistema di aggancio e rimorchio; un ampio specchio retrovisore convesso; un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore; una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma appositamente certificata da un Ente tecnico, una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione; una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore valgono le disposizioni per lo sci nautico.

### DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

È fatto obbligo al paracadutista e alle persone imbarcate sull'unità trainante di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa. È raccomandato che il paracadutista indossi un casco protettivo. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;

### ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri 12 (dodici), salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante. Il cavo di trano, compreso di bilancino, dovrà essere di materiale galleggiante;
2. è fatto divieto di sorvolare qualsiasi tipo di unità e gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
3. la distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità eventualmente presente in zona deve essere superiore alla distanza lineare rappresentata dal complesso "cavo-paracadute trainato" e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta); il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a metri 36,6);
4. quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuare l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore;
5. le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.
6. le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento e in acque libere dai bagnanti.



## Art. 22 - Condizioni per l'esercizio del traino galleggianti

### TRAIINO GALLEGGIANTI



Traino galleggianti

Il "traino galleggianti" è subordinato, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

### LIMITI DI NAVIGAZIONE

**OLTRE 300 METRI DALLA COSTA**

### CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, ed il conduttore delle unità utilizzate per il traino di galleggianti dovrà avere almeno 18 anni compiuti ed essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità, conseguita da almeno due anni. Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto in possesso di brevetto di assistente bagnante, in corso di validità, rilasciato da ente il cui compito è anche quello di sorvegliare i trasportati presenti sul galleggiante trainato.

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'unità adoperata per svolgere l'attività di traino di galleggianti deve essere munita, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008, indipendentemente dalla distanza dalla costa, anche di un idoneo sistema di aggancio e rimorchio con il cavo di trano di materiale galleggiante e con sistema di sgancio rapido; un ampio specchio retrovisore convesso; una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione una gaffa; un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri; un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso

### DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

### ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto
2. l'impiego dei corridoi di atterraggio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza e, durante lo svolgimento della attività, è fatto obbligo alle persone trasportate a bordo del mezzo trainato di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
3. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il mezzo trainato non



deve essere inferiore a metri 12 (dodici),

4. la distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore a quella del "cavo di traino". L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 200 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.

5. le polizze assicurative dei mezzi impiegati per lo svolgimento delle predette attività, devono contemplare espressamente la copertura dei danni subiti dai terzi trasportati durante lo svolgimento della specifica attività.

## CAPO VI – TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF), A VELA (WINDSURF), A MOTORE ELETTRICO, SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF) E A REMI (SUP) E MEZZI SIMILARI

### Art. 23 - Condizioni per l'utilizzo del kitesurf

#### KITESURF



La conduzione dei kitesurf è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

#### CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno e l'età minima per la conduzione dei kitesurf è di 16 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo XI

#### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il conduttore deve dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che, in caso d'emergenza, consente il depotenziamento immediato dell'ala, ossia l'apertura dell'ala stessa e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona; il conduttore del kitesurf deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso d'emergenza e deve collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza (decollo) nonché scollegarle al momento dell'atterraggio.

#### DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) omologato, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa e un casco di protezione per sport acquatici.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. nel corridoio di lancio la precedenza è riservata ai kiter in rientro dal mare, in avvicinamento verso la riva; le fasi di atterraggio e partenza, nei corridoi di lancio, devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla spiaggia/scogliera e una unità per volta. Nella fase di rientro, inoltre, si dovrà sempre abbattere l'ala ad una distanza dalla riva utile a far sì che questa cada in acqua, prima della linea di bassa marea.
2. in caso di uscita dalla zona per caduta, errore o scarroccio, il kiter dovrà abbattere l'ala ed uscire senza indugio dall'area riservata alla balneazione senza creare intralcio o pericolo ai bagnanti;
3. quando due unità trainate da aquiloni navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento dà la precedenza sollevando l'aquilone, quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare l'aquilone. Quando due unità trainate da aquiloni procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando l'aquilone e rallentando. Quando un'unità trainata da aquiloni incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza sollevando l'aquilone e rallentando, e ciò a prescindere dalle mura

### Art. 24 - Condizioni per l'utilizzo del windsurf

## WINDSURF



La conduzione dei windsurf e mezzi similari è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

## CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, e l'età minima per la conduzione dei windsurf è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo X

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) omologato, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
2. quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
3. quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento;
4. se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.

### Art. 25 - Condizioni per l'utilizzo del surf

## SURF



La conduzione dei surf e mezzi simili è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

## CONDUZIONE


L'utilizzo è consentito in orario diurno, e l'età minima per la conduzione delle tavole sospinte dal moto ondoso (SURF) è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 di cui al successivo Capo XI

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il surfista deve assicurare la tavola utilizzata per il surf al piede con idoneo laccio elastico (leash) con sistema di sgancio rapido e velcro, In caso di appendice foil sotto la tavola (surf- foil) l'utilizzo è consentito con una distanza di sicurezza di almeno 20 metri da bagnanti

### Art. 26 - Condizioni per l'utilizzo delle tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)

## TAVOLE MOTORIZZATE



La conduzione delle tavole motorizzate è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA A PICCO	

## CONDUZIONE

L'utilizzo è consentito in orario diurno, con condizioni di mare fino al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri) e a coloro che abbiano compiuto i 16 anni

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La tavola e-foil adoperata per svolgere l'attività deve avere un sistema di spegnimento del motore quando il dispositivo di controllo tocca l'acqua, oppure se la tavola si inclina oltre i 45°; la tavola e-board deve avere un meccanismo automatico di arresto di emergenza in caso di caduta in acqua.

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore dovrà, indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico (è raccomandato che sia galleggiabile e con imbottitura che ammortizzi gli impatti), una cintura di salvataggio di tipo omologato e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore il funzionamento base dell'unità e far assimilare le principali nozioni di sicurezza;
2. ciascun mezzo dovrà essere dotato di idonea polizza assicurativa che contempli espressamente le attività svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate;
3. durante la stagione balneare, in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente e a motore spento o alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti;
4. al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti.
5. l'utilizzatore deve rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione

### Art. 27 - Condizioni per l'utilizzo del SUP

## SUP



La conduzione dei SUP è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati all'art. 16 del Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

### ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA

**L'esercizio è consentito anche all'interno della zona di mare destinata alla balneazione solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico morbido, con la punta di prua arrotondata**



## CONDUZIONE

L'utilizzo delle tavole a remi (SUP) è consentito in orario diurno esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli, e l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti ad eccezione dei casi previsti dall'art.39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005. Il mezzo può essere utilizzato con l'ausilio di pagaia/remo.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il conduttore deve indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione. Tale ausilio può essere escluso in caso di utilizzo del leash da parte del conduttore.

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

Il conduttore deve indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante) omologato, ai sensi della normativa vigente, a prescindere dalla distanza dalla costa e un casco di protezione per sport acquatici

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo;
2. la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua;
3. la partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza e a debita distanza da bagnanti, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti; la partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché la navigazione con le tavole SUP si svolga ad una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.



## CAPO VII – PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING

Art. 28 – Condizioni per l'utilizzo di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (sea scooter, scubajet)

### PROPULSORI ACQUATICI



La conduzione dei propulsori acquatici è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile al Capo XI e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

### LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI DALLA COSTA FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	ENTRO I LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO
DA 150 METRI DA SCOGLIERE A PICCO FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	

### CONDUZIONE

Il propulsore deve essere condotto, in orario diurno, da persona che deve aver compiuto 16 anni d'età (ferma restando l'eventuale diversa indicazione fornita dal costruttore limitatamente all'età idonea all'utilizzo). È sempre raccomandato che la persona sia anche assistita da una persona maggiorenne, pronta ad intervenire in caso di necessità, esperta nel nuoto (abilitata al salvamento) e con brevetto BLS il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato.

### DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata ed ogni propulsore può essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve indossare un giubbotto di salvataggio conforme. Qualora il propulsore acquatico venga utilizzato da soggetto intento in attività subacquea o apnea, il mezzo individuale di salvataggio può essere un dispositivo di tipo "pedagno" che consente la risalita in superficie in caso di emergenza.

L'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se vi sono più operatori in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente alla costa ed in area sgombra da bagnanti ed alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti;
2. per il trasporto negli specchi acquei d'utilizzo, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi;
3. il conduttore dovrà mantenersi a distanza di almeno 100 metri di larghezza di specchio acqueo da altri apparecchi.

### **Art. 29 – Condizioni per di propulsori acquatici per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (seabob)**

## SEABOB



La conduzione dei seabob è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto applicabile al Capo XI e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto



## LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI DALLA COSTA FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	ENTRO I LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO
DA 150 METRI DALLA COSTA A PICCO FINO AI LIMITI DI UTILIZZO IN PROFONDITÀ DELL'APPARECCHIO	

## CONDUZIONE

Il "seabob" deve essere condotto, in orario diurno, da persona che deve aver compiuto almeno 14 anni. L'attività ludica con il seabob può essere svolta sia privatamente che mediante servizio commerciale offerto a terzi (in tal caso deve essere registrato il nominativo dell'utilizzatore). Il conduttore, in ogni caso, è ritenuto direttamente responsabile dell'attività svolta nonché dell'efficienza dell'apparecchio.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata ed ogni propulsore può essere utilizzato da una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

All'unità deve essere collegata una sagola galleggiante non superiore ai 5 (cinque) metri, la quale dovrà terminare con un pallone di segnalazione di colore giallo/arancione, al fine di consentire una immediata individuazione del mezzo specie nei casi di riemersione rapida. In alternativa, potrà essere installata sul Seabob una bandierina di colore giallo/arancione, visibile da almeno 50 metri.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti;
2. i parametri tecnici dell'apparecchio devono essere tarati in modo da permettere una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
3. è consentito l'utilizzo al massimo di due apparecchi contemporaneamente ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
4. il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare incidenti con i bagnanti e con le unità da diporto.

**Art. 30 – Condizioni per l'utilizzo di mezzi per lo snorkeling trainato (ray board, seafly, sub-wing o surferboard)**

## MEZZI PER SNORKELING TRAINATO



L'attività di snorkeling trainato è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, **anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.**

## LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DA SCOGLIERE A PICCO	

## CONDUZIONE

L'attività deve essere svolta, in orario diurno, e il conduttore del mezzo trainante deve avere non meno di anni 18, essere in possesso della patente nautica ed essere accompagnato da almeno un'altra persona esperta nel nuoto (abilitata al salvamento) e con brevetto BLS il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Deve essere utilizzato un mezzo nautico a motore (ad eccezione dell'acquascooter) con propulsione ad idrogetto o con elica schermata, in modo tale da non permettere il contatto dell'elica con il subacqueo trainato. Il mezzo nautico trainante deve essere dotato di cavo di traino in polipropilene e, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, anche di: una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore; di un sistema di aggancio del cavo di traino tipo gancio a scocco e di un ampio specchio retrovisore convesso. Sul mezzo nautico trainante deve essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. la velocità di traino non deve superare i 4 nodi Il bagnante trainato non può utilizzare alcun tipo di autorespiratore subacqueo, deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante;
2. la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli eventuali altri natanti deve essere superiore a 100 metri;
3. l'unità trainante non può trainare più di un unico bagnante alla volta

## CAPO VIII – JETLEV FLYER, FLYBOARD, JETOVATOR E MEZZI SIMILARI

Art. 31 - Condizioni per l'utilizzo di jetlev flyer/flyboard/jetovator

### JETLEV, FLYER E FLYBOARD



La conduzione dei jetlev flyer/flyboard/jetovator è subordinata, oltre che ai limiti e divieti di navigazione già espressi al Capo I del presente Regolamento, anche agli obblighi indicati al Capo II e alle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto

#### LIMITI DI NAVIGAZIONE

STAGIONE BALNEARE	ALTRI PERIODI DELL'ANNO
DA 300 METRI FINO A 1 MIGLIO DALLA COSTA	ENTRO 1 MIGLIO DALLA COSTA
DA 150 METRI FINO A 1 MIGLIO DA SCOGLIERE A PICCO	

#### AREA DI UTILIZZO

L'attività può essere svolta solo in area opportunamente individuata (specchio acqueo di almeno 400 m<sup>2</sup>) a ciò autorizzata ai fini demaniali dalla competente Amministrazione Regionale, e deve tener conto anche di una fascia di sicurezza tutt'intorno dell'ampiezza di almeno 5 metri; tale area deve avere profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

È fatto divieto di elevarsi sopra specchi acquei che non abbiano una profondità di mt. 4,5 sul livello medio mare al fine di garantire sempre, anche in caso di bassa marea la profondità minima fissata in metri 4 dai manuali utente, nonché una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie

L'area deve essere ben segnalata, con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione, collocati sui quattro vertici esterni, il cui posizionamento sarà a cura della società/titolare dell'attività.

I gavitelli, nel caso in cui siano autorizzati a permanere anche nelle ore notturne, dovranno essere dotati di segnalamenti luminosi.



## CONDUZIONE

Il dispositivo deve essere utilizzato, in orario diurno e in condizioni meteomarine assicurate, da persona che deve aver compiuto 18 anni ed in possesso di patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo in quanto, in tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.

## DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Le moto d'acqua/acquascooter impiegati nell'attività devono essere dotati obbligatoriamente di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota che ne ha l'obbligo di utilizzo; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). Per le moto d'acqua alla quale è asservito il dispositivo valgono le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente ordinanza, oltre a quelle del presente Capo, ove compatibili.

## DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'utilizzatore deve indossare permanentemente un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura ed anche un casco protettivo; il conduttore e l'utilizzatore devono rispettare tutte le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.

## ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
2. ciascuna moto d'acqua/acquascooter potrà assistere soltanto una persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
3. la velocità massima consentita per l'utilizzo della predetta attività è di 15 nodi;
4. durante l'utilizzo dovrà essere presente un idoneo natante quale unità di appoggio per eventuali necessità, dotato di adeguato sistema di comunicazione in caso di emergenze (radio VHF o telefono cellulare);
5. ciascun mezzo dovrà essere dotato di idonea polizza assicurativa che contempli espressamente le attività svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate
6. durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione anche tramite i corridoi di lancio non è consentito con l'apparato munito di ugelli a pressione in funzione. Per raggiungere l'area di mare in cui ne è consentito l'uso, il dispositivo deve essere ivi trasportato.
7. al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, facendosi spingere, dagli ugelli idrogetto dell'unità jet, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita.



## CAPO IX – INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

### Art. 32 - Prescrizioni generali

Tutti coloro che svolgono in forma associata o per finalità di istruzione/avviamento (ad esempio “scuola di vela” o di “scuola di tavola a vela”) le attività con natanti di cui ai precedenti articoli devono:

1. munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per i trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. verificare che gli allievi abbiano acquisito il nulla-osta sanitario per l'espletamento di attività fisica;
3. comunicare alla Capitaneria di porto di Pozzallo i numeri di telefono del centro/circolo nonché degli istruttori e predisporre e tenere sempre pronta all'uso una tabella riportante tutti i numeri di emergenza e di soccorso nonché le eventuali frequenze di ascolto dei medesimi

L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. Il responsabile dell'attività in mare è responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e dovrà sospendere l'attività in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine ed informare la competente Autorità Marittima, come anche nel caso di incidenti verificatisi durante l'attività stessa. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire:

1. in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
2. con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza e munita:
  - di dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
  - di una cassetta di pronto soccorso;
  - di un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva ovvero un collegamento continuo con la batteria di bordo, per contattare gli allievi e il personale a terra;
3. sempre con la costante presenza di un numero adeguato di istruttori;
4. il trasferimento di unità a vela verso la zona di allenamento/di gara, ovvero fuori dai porti devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore;
5. indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti impiegati nell'attività d'insegnamento nonché gli allievi in attività didattica devono indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.



## CAPO X – NORME PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE

### Art. 33 - Prescrizioni generali

Le presenti norme disciplinano, nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzallo e per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti:

- gli aspetti correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare in relazione all'utilizzo delle attività di immersione subacquea svolte, con l'ausilio di autorespiratore o in apnea, a scopo sportivo o ricreativo, in forma guidata ovvero finalizzata al conseguimento di brevetti ovvero ancora in forma privata per proprio conto;
- l'utilizzazione di unità da diporto in appoggio di superficie alle immersioni subacquee svolte a scopo sportivo o ricreativo.

Ai fini della presente Ordinanza, l'esercizio dell'attività di immersione subacquea, a scopo sportivo o ricreativo, svolta in forma guidata ovvero diretta al conseguimento di brevetti, è condizionato al possesso delle autorizzazioni e abilitazioni previste in relazione all'attività di volta in volta posta in essere, nonché al pieno rispetto di ogni altra norma comunque applicabile ed alle modalità stabilite dalle Federazioni, Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute.

L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, anche per quanto attiene alla condotta dell'eventuale unità impiegata in appoggio di superficie, consenta, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro svolgimento di tutte le attività ad essa comunque correlate. Essa deve essere esercitata nel rispetto dell'ecosistema marino costiero e conformemente alle vigenti norme di tutela ambientale, avendo cura in particolare di:

- a. informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione;
- b. non danneggiare o prelevare reperti geologici ed archeologici eventualmente rinvenuti;
- c. non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale;
- d. segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto di Pozzallo il rinvenimento di rifiuti o materiali ritenuti nocivi o pericolosi, di reperti d'interesse archeologico, scientifico e storico o di relitti di navi non segnalati, nonché il ritrovamento di ordigni esplosivi o presunti tali.

Qualunque evento straordinario, verificatosi nel corso delle attività subacquee o comunque a queste correlato, che si ritenga abbia rilevanza e/o in qualche modo ripercussioni per la salute dei partecipanti all'immersione, deve essere denunciato e circostanziato tempestivamente alla Capitaneria di porto di Pozzallo.

L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

- a. nelle zone di transito delle navi, all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 200 dalle relative dighe foranee;
- b. ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
- c. ad una distanza inferiore a metri 100 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura o mitilicoltura;





- d. ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'art. 41 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
- e. ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare (c.d. idrovore), asserviti a canali, saline, stagni;
- f. nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
- g. all'interno delle zone di ancoraggio navi presenti nella rada di Pozzallo, meglio evidenziate nella carta nautica n. 268 edita dall'Istituto Idrografico della Marina degli schemi di separazione del traffico navale esistenti.

Durante le immersioni subacquee, a qualunque titolo effettuate, ogni subacqueo deve rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 91 del D.M. n°146/2008, qualora operi con autorespiratore oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione. Ciascun subacqueo o gruppo di subacquei ha l'obbligo di:

- a. nelle immersioni diurne, segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo o gruppo di subacquei in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico.
- b. nelle immersioni notturne, oltre ad essere dotato di una torcia luminosa/strobo subacquea o stick di luce chimica, deve segnalarsi, in immersione, con un segnale luminoso intermittente, visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza, da applicare sul pallone galleggiante nonché con un segnale luminoso da applicare alla parte alta del corpo allorché in superficie per una sua pronta localizzazione. Se si avvale di barca di appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità;
- c. tutti i subacquei devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del galleggiante di segnalazione/mezzo nautico d'appoggio. Qualora un subacqueo operi al di fuori di tale distanza, dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
- d. in caso di immersione collettiva con più subacquei, è sufficiente un solo segnale a condizione che i subacquei operino entro i 50 metri dalla verticale dello stesso e che contestualmente siano muniti, singolarmente, di un dispositivo di segnalamento di emergenza gonfiabile (pedagno), dotato di sagola di almeno 5 metri da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
- e. in assenza di unità navale di appoggio, in orario notturno, sul punto di partenza a riva dovrà essere disponibile, e tenuta in funzione per tutta la durata dell'attività di immersione, una fonte luminosa fissa o stroboscopica posta in posizione che ne garantisca sempre la visibilità in modo da fungere da riferimento per i subacquei.

Le attrezzature subacquee devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.



Le disposizioni del presente articolo e quelle ulteriori previste dai successivi articoli per quanto applicabili, devono intendersi valide anche per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, svolte in forma privata, per proprio conto, con o senza il supporto di un'unità in appoggio. Inoltre, in questi casi, la pratica subacquea:

- deve essere effettuata preferibilmente almeno in coppia;
- è vietata nelle ore notturne qualora siano previste soste decompressive durante l'immersione;
- è condizionata a che ciascun subacqueo disponga di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione);
- è vietata all'interno di cavità sommerse e di relitti, salvo che ciascun subacqueo partecipante posseda uno specifico brevetto a tal fine rispettivamente abilitante.

### **Art. 34 – Comunicazione di inizio attività**

Ai fini della sicurezza della navigazione, nonché della salvaguardia della vita umana in mare, i centri di immersione, circoli, associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono, a scopo sportivo o ricreativo, utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, nel Compartimento marittimo di Pozzallo, ovvero effettuare attività correlate all'erogazione di immersioni guidate o finalizzate al conseguimento di brevetti subacquei (in entrambi i casi con o senza l'impiego di unità da diporto in appoggio di superficie), devono presentare alla Capitaneria di porto una comunicazione di inizio attività, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in duplice esemplare, conforme al modello in **ALLEGATO 1**, firmata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante/procuratore della ditta/società richiedente.

Sono soggette alle disposizioni del primo comma anche le Associazioni senza fine di lucro che effettuino le suddette attività nei termini indicati dal proprio atto costitutivo e dal proprio statuto, nonché nei limiti autorizzati dalle vigenti norme di settore.

L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al successivo articolo.

A seguito della verifica della documentazione, allegata ed eventualmente integrata su richiesta di questa Autorità Marittima, l'ufficio ricevente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione, comunicherà al richiedente (via pec) gli estremi dell'iscrizione nell'apposito registro tenuto da questa Capitaneria.

Gli operatori che presentano la comunicazione di cui al presente articolo, sono esonerati dalla presentazione della S.C.I.A. per l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione.

Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'autorità ove è stata presentata, deve essere conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante unitamente agli altri documenti previsti necessari per la navigazione e la polizza per la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e dei trasportati.



L'operatore commerciale ha l'obbligo di comunicare a questa autorità marittima, entro quindici giorni, ogni variazione di uno degli elementi nella dichiarazione o dell'elenco delle unità indicate nella comunicazione, indicando le variazioni intervenute e allegando la documentazione tecnica. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

### **Art. 35 – Documentazione da allegare alla Comunicazione**

La comunicazione di cui al precedente articolo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo; per le Associazioni senza fine di lucro la predetta dichiarazione potrà essere sostituita da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. indicazione del porto di abituale stazionamento dell'unità eventualmente utilizzata in appoggio di superficie, con indicazione delle sue caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura "CE", dimensioni, potenza motore, ecc.) e con a corredo una fotografia a colori descrittiva della stessa unità (come da **ALLEGATO 2**)
- c. copia della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza (nel caso si tratti di unità iscritta nei pubblici registri);
- d. copia della dichiarazione di potenza o del certificato d'uso del motore;
- e. copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE (nel caso si tratti di natante da diporto non iscritto);
- f. copia della polizza di assicurazione obbligatoria, estesa a garanzia di tutte le persone imbarcabili (conduttore, passeggeri ed eventuale equipaggio) per infortuni e danni subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni ed ai massimali previsti dalla normativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi;
- g. copia della patente nautica relativa all'utilizzatore dell'eventuale unità a motore impiegata in appoggio di superficie;
- h. dichiarazione di manleva da ogni responsabilità comunque derivante dall'attività praticata in favore dell'Autorità marittima.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

### **Art. 36 – Registro**

Le persone fisiche e/o giuridiche che intendano esercitare l'attività di cui all'art. 30 e 31, devono altresì munirsi di appositi registri (come da **ALLEGATO 9**) con le pagine preventivamente numerate e paraffate, sul quale, riportano le seguenti informazioni minime:

- a. il piano di immersione con indicazione di numero progressivo dell'uscita data, ora e luogo dell'immersione, (specificando che si tratta di immersione guidata o



- didattica), tipologia dell'immersione (esplicitando anche se effettuata con partenza da riva o con unità appoggio) e tipo di gas respirabile utilizzato;
- b. nominativo della Guida ovvero dell'Istruttore, con indicazione del brevetto posseduto e con espressa menzione della didattica adottata a riferimento (qualora in possesso di più brevetti) per lo svolgimento delle attività e di un suo utile recapito telefonico a cui potersi riferire in caso di necessità;
  - c. numero e generalità di ciascun subacqueo partecipante, con indicazione anche del brevetto posseduto (ovvero di quello da conseguire) e di un suo recapito in loco (se del caso utile per una successiva rintracciabilità);
  - d. gli estremi identificativi del natante utilizzato in appoggio di superficie
  - e. nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore, titolare di patente nautica (indicandone gli estremi), responsabile del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa;
  - f. nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del personale abilitato al primo soccorso subacqueo.

Tali registri dovranno essere vidimati da parte della Capitaneria di Porto di Pozzallo e, ai fini della presente Ordinanza, la raccolta dei dati sopra previsti deve essere custodita, nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy, a cura del Centro ed in caso di necessità, messa prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia.

#### **Art. 37 – Disposizioni particolari in caso di utilizzo di unità in appoggio alle immersioni subacquee**

Nel caso di immersione subacquea con l'utilizzo di un mezzo in appoggio, il soggetto erogante i servizi di immersione o il privato (se per proprio conto utilizza un mezzo nautico nella propria disponibilità e senza alcun fine commerciale né fornito da un Centro di immersione), fermo il rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 33 e ferma la congiunta responsabilità del conduttore ai fini dell'esercizio della navigazione, deve assicurare e verificare:

- a. la completezza e la regolarità delle documentazioni e certificazioni, come previste dalla presente Ordinanza, nonché dalle vigenti norme in materia di diporto, in base alla navigazione da intraprendere, curando altresì la validità della copertura assicurativa per responsabilità civile estesa a favore dei terzi e delle persone imbarcabili/trasportate (ivi compreso il conduttore) per gli infortuni e i danni comunque subiti in occasione o in dipendenza dell'utilizzazione, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile;
- b. la completa efficienza del mezzo e di ogni sua pertinenza, mettendolo a disposizione, alla stipula del contratto di utilizzazione, adeguatamente attrezzato ed equipaggiato, completo anche delle dotazioni supplementari sotto riportate, tenute anch'esse in perfetta funzionalità;
- c. che, in caso di trasporto di attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportate, rispetto a quelle trasportabili dall'unità, sia ridotto in ragione almeno di una persona ogni 75 Kg. di materiale imbarcato;
- d. che l'utilizzo del mezzo avvenga in conformità alle disposizioni in materia di segnalamento (come previsto al precedente art. 33) e di navigazione (ivi compresa la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata da questa



- Autorità marittima), nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'unità e delle finalità di diporto a cui la stessa deve rimanere comunque destinata;
- e. che l'utilizzatore del mezzo sia maggiorenne e in possesso di patente nautica di categoria A o superiore in regolare corso di validità, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, conformemente alla tipologia di unità da diporto condotta, al tipo di navigazione da intraprendere ed alla distanza dalla costa;
  - f. che la propria denominazione (e se del caso anche l'identificativo numerico dell'unità nell'ipotesi di più mezzi impiegati) risulti evidente e sempre chiaramente leggibile sul mezzo;
  - g. che, in caso di immersione con unità navale d'appoggio ancorata, l'ancoraggio della stessa venga realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale eventuale circostanza il punto di ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (eventualmente costituito anche da un parabordo gonfiabile);
  - h. la presenza, a bordo del natante, di un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi;
  - i. la presenza, a bordo del natante, di una persona, abilitata al primo soccorso subacqueo e dotata di un idoneo mezzo di comunicazione capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione), nonché capace di manovrare e di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua.

Fermo restando la valutazione oggettiva del rischio correlata alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze, tutte le unità da diporto impiegate come unità di appoggio per le immersioni subacquee dovranno essere equipaggiate con le prescritte dotazioni di sicurezza in conformità alle vigenti norme in materia di diporto nautico ed in rapporto al numero massimo di persone trasportabili ed all'effettiva navigazione intrapresa (allegato V del D.M. 29 luglio 2008 n° 146) oltre alle dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del D.M. 29 luglio 2008 n° 146.

Tali dotazioni dovranno essere integrate anche con le seguenti:

- un mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva a di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo)
- megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito
- cassetta di pronto soccorso di tipo conforme ed omologata in relazione alla tipologia del mezzo nautico utilizzato;

Tali apprestamenti dovranno essere mantenuti, per tutta la durata dell'immersione, a bordo del mezzo nautico di appoggio o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale.



Le dotazioni sopra indicate, in caso di immersioni guidate o didattiche, potranno essere integrate secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento.

### **Art. 38 - Disposizioni particolari per i centri di immersione e di formazione e addestramento**

I Centri di immersione ed i Centri di formazione e addestramento, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla presente Ordinanza e nel rispetto delle disposizioni sin qui prescritte per quanto applicabili, devono avvalersi sempre di personale, rispettivamente in qualità di Guida e di Istruttore subacqueo, a tal fine debitamente abilitato ed autorizzato ad operare e che sia coperto da una polizza assicurativa in vigore per la responsabilità civile verso terzi. I suddetti Centri sono tenuti ad esporre al pubblico, presso la propria sede, le condizioni generali del servizio di volta in volta erogato e comunicato ai sensi del precedente art. 34.

Tutte le attrezzature, le apparecchiature e gli equipaggiamenti collettivi e individuali eventualmente messi a disposizione dal Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), devono essere verificati e controllati prima di iniziare l'attività. Essi devono risultare in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza, a regola d'arte secondo i migliori standard in uso, regolarmente revisionati e dotati di certificato di collaudo in corso di validità ove richiesto, nonché corrispondere ad ogni altra norma applicabile in materia di sicurezza.

Il Centro erogante il servizio di immersione (guidata o didattica), valutati opportunamente il contesto in cui si dovrà svolgere l'attività, nonché il livello di preparazione dei subacquei partecipanti ed il possesso dei loro requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.), deve assicurare agli stessi idonee informazioni relative alle condizioni generali del servizio offerto ed alle attività da eseguire, istruendoli, in via preventiva ed in maniera esauriente, per quanto attiene:

- a. i pericoli generici dell'attività subacquea (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici correlati al sito prescelto;
- b. la natura e la profondità del fondale interessato, evidenziandone la conformazione e l'eventuale presenza di ostacoli o specifici rischi;
- c. la tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca effettuate in zona;
- d. la visibilità subacquea ed eventuali cause di intorbidimento;
- e. i metodi e le procedure di entrata e uscita dall'acqua;
- f. i requisiti (abilitazioni, brevetti, ecc.) prescritti per lo svolgimento delle immersioni programmate;
- g. ogni ulteriore informazione ritenuta utile per offrire un quadro più esaustivo e di sicurezza delle attività da eseguire.

Prima dell'inizio dell'immersione, la Guida ovvero l'Istruttore, valutato adeguatamente il contesto di svolgimento dell'attività, deve assicurare ai subacquei partecipanti idonee informazioni alla stessa correlate, istruendoli, in maniera esauriente, per quanto attiene:

- a. l'itinerario da seguire in acqua, la localizzazione e le caratteristiche fisiche del sito ove si svolgerà l'immersione, mostrando, ove ritenuto opportuno e più esplicativo, anche schemi grafici, foto o video;
- b. le condizioni della corrente e del battente d'acqua;



- c. le regole, le modalità e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelle più opportune per immergersi ed uscire dall'acqua, nonché i comportamenti pericolosi da evitare;
- d. i rischi generici correlati all'espletamento dell'attività subacquea programmata (per quanto ritenuto necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli più specifici correlati al sito prescelto;
- e. ogni altra informazione ritenuta utile ed essenziale per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Nel caso di immersioni (guidate o didattiche), con partenza da riva, senza l'utilizzo di un'unità in appoggio di superficie, il soggetto erogante i servizi di immersione, fermo il rispetto di quanto disciplinato precedentemente, è tenuto ad assicurare, sul luogo di partenza a terra:

- a. la presenza di una persona, in possesso delle informazioni inerenti l'attività di immersione, dotata di un idoneo mezzo di comunicazione e capace di contattare, al bisogno, i centri di soccorso più vicini al luogo d'immersione (i cui recapiti telefonici e di contatto radio dovranno essere riportati in un'apposita tabella riepilogativa messa a tal fine a disposizione), nonché capace di prestare ogni eventuale e più generica assistenza ai subacquei in acqua;
- b. una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto indicato nella tabella "A" del Decreto del Ministero della Salute dell'1 ottobre 2015 ed una maschera di insufflazione;
- c. una bombola di riserva di almeno 10 litri, se ritenuto necessario secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte della Guida ovvero dell'Istruttore in base alle regole imposte dalla didattica presa a riferimento, alle attività subacquee da effettuare ed alle circostanze a queste comunque correlate, affinché sia garantito il sicuro rientro a terra dei partecipanti; in caso di attività che prevedano soste di decompressione obbligate, in sostituzione della predetta bombola di riserva è richiesta una stazione di decompressione dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato nell'immersione;
- d. un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 14467.

I Centri di immersione ed i Centri di formazione e di addestramento che, nel rispetto di quanto prescritto dalla presente Ordinanza, intendono erogare servizi di immersione all'interno di cavità sommerse e relitti (intesi come ambienti naturali o artificiali che impediscano la risalita verticale diretta del subacqueo) individuati e riconosciuti come praticabili per finalità ricreative, devono preventivamente dimostrare di appartenere a istituti didattici che prevedono dette discipline ovvero appartenere a gruppi speleologici subacquei a tal fine dichiarati, nonché avvalersi di Guide e di Istruttori in possesso delle abilitazioni previste dalle didattiche di riferimento per le suddette attività.



### **Art. 39 - Disposizioni particolari per le immersioni subacquee guidate**

Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni guidate, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di immersione definiti al precedente art. 2 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.

Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive. Ai fini della presente Ordinanza, la Guida riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, la Guida:

- a. deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto;
- b. nello svolgimento delle immersioni dovrà attenersi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, i subacquei accompagnati, indipendentemente da quanto previsto dalle didattiche di rispettiva appartenenza, dovranno attenersi alle procedure di sicurezza così da lui pianificate;
- c. dovrà preventivamente verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento, rispettandone i relativi limiti ed assicurando loro le informazioni di cui al precedente art. 38;
- d. non potrà guidare in immersione più di 6 subacquei simultaneamente (ridotti a 4 nel caso di immersione con scarsa visibilità, se di giorno, o in caso di immersione in ore notturne), e ciò indipendentemente dal numero di assistenti eventualmente operanti in suo ausilio. Per immersione guidata con scarsa visibilità si intende un'immersione guidata svolta in ambiente subacqueo che, a giudizio della Guida in base ad una valutazione oggettiva del rischio, non consenta alla stessa di mantenere un costante contatto visivo con ciascuno dei subacquei partecipanti.

Al termine delle attività, la Guida è tenuta a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 36, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

### **Art. 40 - Disposizioni particolari per le immersioni subacquee didattiche**

Fermo il rispetto delle disposizioni sin qui enunciate per quanto applicabili, l'effettuazione di immersioni didattiche, con o senza l'ausilio di un mezzo in appoggio, è consentita esclusivamente ai Centri di formazione e di addestramento definiti al precedente art. 2 ed è subordinata all'ulteriore osservanza delle seguenti prescrizioni.

Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee dirette al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale obbligo solo le didattiche che, prevedendo il conseguimento della specialità "immersione notturna" tra i propri brevetti, debbano svolgere attività diretta al conseguimento di tale tipologia di brevetto. In tali casi sono comunque vietati profili di immersione che richiedano soste decompressive.

Durante le prove d'immersione per il conseguimento dei brevetti, gli istruttori e gli eventuali loro assistenti presenti in acqua devono essere in numero da poter garantire un rapporto Istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche nell'occasione adottate e comunque con un rapporto istruttore - allievo non inferiore ad 1:5. Detti limiti non esonerano comunque l'Istruttore dall'adottare ogni ulteriore





precauzione e/o cautela in base al prudente apprezzamento della situazione contingente ed all'esperienza tecnico-subacquea posseduta.

Ai fini della presente Ordinanza, l'Istruttore riveste il ruolo di "Responsabile dell'immersione" per tutte le attività pianificate, assumendo in tal senso ogni responsabilità civile e penale a questa connessa. In particolare, l'Istruttore:

- a. deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, attenendosi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza; in ragione di ciò, gli allievi partecipanti dovranno conformarsi alle procedure di sicurezza in tal senso da lui pianificate;
- b. prima di ogni immersione, deve illustrare agli allievi le informazioni di cui al precedente art. 38;
- c. prima dell'inizio dell'attività didattica programmata, deve far pervenire alla Capitaneria di porto di Pozzallo, anche a mezzo pec, un'informativa riportante:
  - denominazione del Centro di formazione ed addestramento subacqueo;
  - data, ora e luogo dell'immersione;
  - nominativi degli allievi partecipanti;
  - generalità dell'Istruttore responsabile, con indicazione del brevetto posseduto e della didattica adottata a riferimento;
  - generalità degli eventuali aiuto-istruttori partecipanti;
  - modalità operative (tipo di gas respirabile usato, etc.) e profilo dell'immersione;
  - l'unità da diporto eventualmente utilizzato in appoggio di superficie e nominativo e recapito telefonico di pronta rintracciabilità del conduttore del trasferimento sul luogo di immersione, nonché, se diverso, del conduttore responsabile che rimane a bordo durante l'immersione stessa.

Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni contenute nella presente ordinanza. Le predette immersioni dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.

Al termine delle attività, l'Istruttore è tenuto a completare quanto già annotato in conformità al precedente art. 36, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

#### **Art. 41- Disposizioni particolari per il servizio di supporto tecnico – logistico in appoggio di superficie**

A richiesta di subacquei privati in possesso di brevetto che intendano condurre l'attività di immersione autonomamente, assumendosene la relativa responsabilità civile e penale ed i connessi rischi nel rispetto anche di quanto disciplinato dal precedente art.33, è consentito ai Centri di immersione di erogare, con il proprio mezzo nautico, il solo servizio di supporto tecnico-logistico in appoggio di superficie, senza la presenza di alcuna Guida. In tal caso, il Centro è tenuto comunque a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili.

Al fine di essere efficacemente supportato, ogni gruppo di subacquei privati dovrà comunicare, al titolare/rappresentante legale del suddetto Centro, il profilo di immersione



previsto. Detta comunicazione dovrà essere fatta dal subacqueo privato che il gruppo indicherà essere responsabile dell'immersione.

Prima dell'inizio dell'attività, il responsabile del Centro di immersione dovrà comunque curare l'annotazione, in apposito registro, delle informazioni previste dal precedente art. 36, mettendole, in caso di necessità, prontamente a disposizione dell'Autorità marittima o delle altre Forze di Polizia; la registrazione dei suddetti dati costituisce prova della stipula del contratto di utilizzazione del mezzo; al termine delle attività, il responsabile del Centro è tenuto a completare quanto già annotato, indicando l'orario effettivo di fine immersione.

#### **Art. 42 – Pesca subacquea sportiva**

La pesca subacquea sportiva, regolamentata nel Capo III – Sez III del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, è soggetta alle sottoelencate ulteriori prescrizioni:

- a) l'esercizio della pesca subacquea sportiva è consentito in orario diurno, esclusivamente in apnea e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione;
- b) è consentito trasportare sull'eventuale mezzo nautico di appoggio un unico apparecchio ausiliario di respirazione dotato di bombola avente capacità non superiore a 10 litri, il cui utilizzo è vietato per l'esercizio della pesca subacquea. Se all'interno del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo sportivo è detenuto l'apparecchio ausiliario di respirazione, a bordo del predetto mezzo nautico deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. In ogni caso deve esservi a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore.
- c) chiunque esercita l'attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza mediante apposito pallone gonfiabile o mezzo equivalente, dotato di bandiera rossa con banda trasversale bianca (visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) ovvero bandiera issata a bordo dell'eventuale mezzo nautico di appoggio, operando esclusivamente entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o dall'unità di appoggio;
- d) è fatto obbligo a tutte le unità di navigare ad una distanza non inferiore a metri 100 dai segnalamenti indicanti la presenza di un subacqueo in immersione nonché di un eventuale nuotatore operante al di fuori delle acque riservate alla balneazione;
- e) è fatto divieto di affidare il fucile subacqueo o attrezzi similari a minori di anni 16 e di detenere il fucile subacqueo o altro attrezzo simile in posizione di armamento fuori dall'acqua o comunque in presenza di bagnanti.

L'esercizio della pesca subacquea sportiva È SEMPRE VIETATO:

- a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti in orario diurno; in caso di coste a picco non frequentate da bagnanti, la pesca subacquea sportiva è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime ed all'interno di detta fascia oraria (in orario diurno);
- b) per l'intero arco dell'anno, in tutte le zone ed aree elencate al precedente articolo 33.

## COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

*Alla Capitaneria di porto di Pozzallo*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_ - in qualità di legale rappresentante di  Società/Ditta individuale di locazione/noleggio,  Centro di immersione e addestramento subacqueo,  Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo - C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ prov.(\_\_\_\_) per l'esercizio dell'attività di **locazione/noleggio/locazione e noleggjo/appoggio a immersioni subacquee<sup>1</sup>** avente sede legale in \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ prov.(\_\_\_\_) via/p.zza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in base a quanto previsto dall'Ordinanza n.33/2022 della Capitaneria di porto di Pozzallo e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 214/1990 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

### DICHIARA

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione)

1. di voler iniziare per l'anno \_\_\_\_\_, a partire dal giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ l'attività di **locazione/noleggio/locazione e noleggjo/appoggio a immersioni subacquee<sup>1</sup>** nell'ambito del Circondario Marittimo di Pozzallo, utilizzando le unità ed il personale di cui all'Allegato 2, con la seguente denominazione identificativa \_\_\_\_\_ (nome della società);
2. che i natanti di cui all'Allegato 2, sono regolarmente assicurati per la responsabilità civile verso terzi sono in regola con tutte le disposizioni normative loro applicabili, in possesso delle certificazioni e dotazioni di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni nonché dalle Ordinanze della competente Autorità Marittima (compresi i relativi apparati e dotazioni);
3. di essere in possesso di tutte le altre autorizzazioni, nulla-osta e simili previsti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
4. che comunicherà preventivamente, con analoghe modalità, ogni variazione relativa ad uno dei dati indicati nella presente dichiarazione;
5. di manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità ed azione per danni a persone e/o cose derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto della presente comunicazione;
6. di essere consapevole che, oltre alle sanzioni previste in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, oppure di grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni sopra menzionate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di vietare la prosecuzione dell'esercizio dell'attività oggetto della presente dichiarazione.

<sup>1</sup> **Cancellare la dicitura che non interessa**

Luogo e data

\_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

**ELENCO DEI NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI IN ATTIVITÀ DI LOCAZIONE –  
NOLEGGIO – LOCAZIONE E NOLEGGIO – APPOGGIO A IMMERSIONI SUBACQUEE**

I sotto elencati natanti da diporto, contrassegnati con la denominazione identificativa dichiarata dalla ditta/società \_\_\_\_\_ e con il numero di seguito indicato, saranno utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale di **locazione/ noleggio/ locazione e noleggio/ appoggio a immersioni subacquee**<sup>1</sup> nel Circondario Marittimo di Pozzallo, con le modalità previste dalla normativa vigente:

<b>NATANTE N. _____</b>	NATANTE ADIBITO A <input type="checkbox"/> LOCAZIONE <input type="checkbox"/> NOLEGGIO <input type="checkbox"/> LOCAZIONE E NOLEGGIO <input type="checkbox"/> APPOGGIO A IMMERSIONI SUBACQUEE
	NATANTE <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ DELLA DITTA _____ <input type="checkbox"/> IN LEASING <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	TIPO NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE Fuori/B – Entro/B – EF/B <input type="checkbox"/> A VELA <input type="checkbox"/> A VELA CON M/AUS. <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
	DIMENSIONI: LUNGH. _____ LARGH. _____ PESCAGGIO _____
	MARCA _____ MODELLO _____ OMOL. CE SI/NO _____ MAX
	PERS. TRASPORT. _____ KG _____
	CERT. IDONEITÀ NOLEGGIO: SI/NO _____ N. _____ DEL _____/_____/_____ RILASCIATO DA _____
	MOTORI: NR. _____ MARCA/MOD. _____
	POT. MAX APPL. (KW): _____
	MATR. NR. _____ MATR. NR. _____ MATR. NR. _____
	ASSIC. R.C.: SOC. _____
	POLIZZA N. _____ SCAD: ____/____/____ SI ALLEGANO N. ____ FOTOGRAFIE DELL'UNITÀ DATATE E FIRMATE SUL RETRO

*Il luogo abituale di stazionamento del natante sopra descritto, è nel Comune di \_\_\_\_\_  
prov. (\_\_\_\_), località \_\_\_\_\_*

<b>NATANTE N. _____</b>	NATANTE ADIBITO A <input type="checkbox"/> LOCAZIONE <input type="checkbox"/> NOLEGGIO <input type="checkbox"/> LOCAZIONE E NOLEGGIO <input type="checkbox"/> APPOGGIO A IMMERSIONI SUBACQUEE
	NATANTE <input type="checkbox"/> DI PROPRIETÀ DELLA DITTA _____ <input type="checkbox"/> IN LEASING <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	TIPO NATANTE: <input type="checkbox"/> A MOTORE Fuori/B – Entro/B – EF/B <input type="checkbox"/> A VELA <input type="checkbox"/> A VELA CON M/AUS. <input type="checkbox"/> ALTRO: _____
	DIMENSIONI: LUNGH. _____ LARGH. _____ PESCAGGIO _____
	MARCA _____ MODELLO _____ OMOL. CE SI/NO _____ MAX
	PERS. TRASPORT. _____ KG _____
	CERT. IDONEITÀ NOLEGGIO: SI/NO _____ N. _____ DEL _____/_____/_____ RILASCIATO DA _____
	MOTORI: NR. _____ MARCA/MOD. _____
	POT. MAX APPL. (KW): _____
	MATR. NR. _____ MATR. NR. _____ MATR. NR. _____
	ASSIC. R.C.: SOC. _____
	POLIZZA N. _____ SCAD: ____/____/____ SI ALLEGANO N. ____ FOTOGRAFIE DELL'UNITÀ DATATE E FIRMATE SUL RETRO

*Il luogo abituale di stazionamento del natante sopra descritto, è nel Comune di \_\_\_\_\_  
prov. (\_\_\_\_), località \_\_\_\_\_*

**(SOLO NEL CASO DI NOLEGGIO ED ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE)**

I natanti sopraindicati, saranno condotti dal sottoelencato personale dipendente o dallo stesso titolare

<b>CONDUTTORE</b> (MAGGIORENNE IN POSSESSO DI P.N. CATEGORIA "A" O SUPERIORE)	COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ tel. _____ NATO A: _____ (____) – IL ____/____/____ RESIDENTE IN _____ VIA _____ N° _____ PATENTE NAUTICA: ABIL. N° _____ DEL _____ RILASCIATA DA _____ CAT: <input type="checkbox"/> A<12 <input type="checkbox"/> A>12 <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> TITOLO PROF.DIP.: _____
<b>OPERATORE IN ASSISTENZA SUBACQEA</b>	COGNOME _____ NOME _____ C.F. _____ tel. _____ NATO A: _____ (____) – IL ____/____/____ RESIDENTE IN _____ VIA _____ N° _____ BREVETTO N° _____ RILASCIATO DA _____ SCADENZA _____

<sup>1</sup> Cancellare la dicitura che non interessa

Luogo e data

\_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO 3

### DICHIARAZIONE UNITÀ DEDICATA AL SALVATAGGIO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
Rappresentante/procuratore della Ditta/Società \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,  
n° 445, consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti nei casi previsti dal succitato  
T.U. è punita dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n° 445/2000), con  
riferimento alla presente dichiarazione di inizio di attività di locazione/noleggio di natanti da diporto  
per fini ricreativi e per usi turistici locali, sotto la propria responsabilità, dichiara che, ai sensi  
dell'art.16/ ord.33/2022:

#### **Unità da diporto dedicata al salvataggio di "piccoli natanti"**

La sotto indicata unità da diporto, di cui si allega la foto datata e firmata sul retro e che viene unita  
alla presente comunicazione, costituendone parte integrante, verrà dedicata esclusivamente al  
salvataggio:

<b>NOME DITTA</b>	<b>TIPO UNITA'</b>	<b>CONSTRUTTORE, POTENZA MOTORE</b>	<b>DIMENSIONI LUNGHEZZA F.T. LARGHEZZA F.T.</b>

L'unità è:

*In proprietà alla Ditta/Società*       *In Leasing*

*Altro*  
*(specificare):* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il luogo abituale di stazionamento dell'unità sopra descritta è nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov.  
(\_\_\_\_\_) località \_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
Capitaneria di porto di Pozzallo

REGISTRO PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROG.	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO	
								ADULTI	MINORI	INIZIO	FINE

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA

\_\_\_\_\_



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
Capitaneria di porto di Pozzallo

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROG.	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ LOCATARIO	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO E LUOGO INIZIO/FINE DEL CONTRATTO		NOLO PAGATO
								ADULTI	MINORI	INIZIO	FINE	

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA

\_\_\_\_\_





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
Capitaneria di porto di Pozzallo

REGISTRO PER ATTIVITÀ DI LOCAZIONE NATANTI DA SPIAGGIA

NUMERO PROG.	DATA	TIPOLOGIA MEZZO	GENERALITÀ LOCATARIO	RECAPITO TELEFONICO LOCATARIO	NUMERO PASSEGGERI		ORARIO	
					ADULTI	MINORI	CONSEGNA	RICONSEGNA

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA

\_\_\_\_\_

TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI  
SUBACQUEE

14 CM

7 CM

_____ Denominazione identificativa _____	
<b>N. __ L/N/SUB</b> (n. del natante e tipologia di attività)	
<b>PERSONE TRASPORTABILI – N. MAX</b> (COMPRESO L'EQUIPAGGIO)	
CIRCONDARIO MARITTIMO DI POZZALLO	

## ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI DA CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'UTILIZZATORE IN TUTTI I CASI IN CUI NON È RICHIESTA LA PATENTE NAUTICA

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
  - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
  - controllare la presenza di carburante;
  - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
  - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
- verificare che tutte le persone siano a bordo;
  - verificare che non ci siano cime in acqua;
  - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
  - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
  - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
  - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
  - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
  - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI  
Capitaneria di porto di Pozzallo

REGISTRO PER ATTIVITÀ CENTRI DI IMMERSIONE E ADDESTRAMENTO IN APPOGGIO AI PRATICANTI IMMERSIONI  
SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO E RICREATIVO EFFETTUATE CON NATANTI DA DIPORTO

NUMERO PROG.	DATA	ESTREMI NATANTE	GENERALITÀ SUB	DOCUMENTO RICONOSCIMENTO SUB	RECAPITO TELEFONICO SUB	ESTREMI PATENTE CONDUTTORE	GENERALITÀ CONDUTTORE	ORARIO E LUOGO	
								INIZIO/FINE ATTIVITÀ DI APPOGGIO	INIZIO FINE

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

VISTO:

AUTORITÀ MARITTIMA

\_\_\_\_\_